

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO E DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Gennaio 2014

Unione europea, Unione europea, Circolazione delle persone - cittadini di Stati terzi, asilo, immigrazione.

Corte di giustizia, Seconda Sezione, sent. 16 gennaio 2014, nella causa C 378/12

L'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, dev'essere interpretato nel senso che i periodi di detenzione nello Stato membro ospitante di un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell'Unione che ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in tale Stato membro durante detti periodi, non possono essere presi in considerazione ai fini dell'acquisizione, da parte di tale cittadino, del diritto di soggiorno permanente ai sensi di tale disposizione.

L'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2004/38 dev'essere interpretato nel senso che la continuità del soggiorno è interrotta da periodi di detenzione nello Stato membro ospitante di un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell'Unione che ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in detto Stato membro durante tali periodi.

Unione europea, Circolazione delle persone - cittadini di Stati terzi, asilo, immigrazione.

Corte di giustizia, Seconda Sezione, sent. 16 gennaio 2014, nella causa C- 400/12

L'articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che il periodo di soggiorno decennale previsto da tale disposizione deve essere, in linea di principio, continuativo e calcolato a ritroso, a partire dalla data della decisione di allontanamento della persona di cui trattasi.

L'articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che un periodo di detenzione della persona di cui trattasi è in linea di principio idoneo ad interrompere la continuità del soggiorno, ai sensi di tale disposizione, e ad incidere sulla concessione della protezione rafforzata da essa prevista, compreso il caso in cui tale persona abbia soggiornato nello Stato membro ospitante durante i dieci anni precedenti la sua detenzione. Tuttavia, tale circostanza può essere presa in considerazione nella valutazione globale richiesta

per determinare se i legami di integrazione precedentemente creatisi con lo Stato membro ospitante siano stati o meno infranti.

[Link al testo della sentenza C-378/12](#)

[Link al testo della sentenza C-400/12](#)

Irrilevanza dei periodi di detenzione al fine del computo dei termini (rispettivamente di cinque o dieci anni di soggiorno) per ottenere il diritto di soggiorno permanente sul territorio e la garanzia del divieto di allontanamento, salvo che per ragioni imperative di sicurezza pubblica.

La direttiva sul diritto di libera circolazione e di soggiorno consente ai cittadini dell'Unione, senza ulteriori condizioni o formalità a parte il requisito del possesso di un documento di viaggio, di recarsi e soggiornare nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza per un periodo massimo di tre mesi.

Tuttavia, se esercitano un'attività professionale o dispongono di risorse sufficienti per provvedere alle proprie necessità nonché di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi (ad esempio se sono studenti o pensionati), essi possono rimanere in tale Stato membro diverso per un periodo superiore. In tal caso anche i loro familiari, siano essi cittadini dell'Unione o meno, possono restare con loro in tale Stato, a condizione che la loro presenza non costituisca un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e che dispongano di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi.

I cittadini dell'Unione che hanno soggiornato legalmente in via continuativa per un periodo di cinque anni nel territorio dello Stato membro ospitante acquisiscono il diritto di soggiorno permanente in tale territorio. Tale diritto non è soggetto alle condizioni necessarie per rimanere nello Stato membro ospitante per un periodo superiore a tre mesi (esercizio di un'attività professionale, prosecuzione degli studi, ecc.). I familiari di tali cittadini che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro e che hanno soggiornato legalmente con loro in via continuativa per un periodo di cinque anni nello Stato membro ospitante acquisiscono anch'essi il diritto di soggiorno permanente.

In tale contesto, lo Stato membro ospitante non può adottare una decisione di allontanamento dal territorio nei confronti di un cittadino dell'Unione o dei suoi familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, che abbiano acquisito un diritto di soggiorno permanente nel suo territorio, salvo che sussistano gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Analogamente, non è possibile adottare una decisione di allontanamento nei confronti di un cittadino dell'Unione che abbia soggiornato nello Stato membro ospitante nei dieci anni precedenti, salvo che tale decisione sia giustificata da ragioni imperative di pubblica sicurezza definite da tale Stato membro.

Nella causa C-378/12, si trattava di un caso concernente una cittadina irlandese che aveva esercitato il suo diritto di libera circolazione e di soggiorno nel Regno Unito. Il sig. Onuekwere, cittadino nigeriano, suo marito, aveva ottenuto un permesso di soggiorno della validità di cinque anni in tale Stato membro. Durante il soggiorno nel Regno Unito, tuttavia, il sig. Onuekwere è stato più volte condannato dai giudici britannici per diversi reati e ha trascorso in carcere un periodo complessivo di tre anni e tre mesi.

Successivamente, il sig. Onuekwere ha richiesto una carta di soggiorno permanente, sostenendo che la durata totale del suo soggiorno nel Regno Unito (compresi i periodi di detenzione) superava ampiamente la durata di cinque anni necessaria per il conferimento di tale diritto. Sottolineava inoltre che, sebbene i periodi trascorsi in carcere non siano computabili a tal fine, la durata totale dei periodi trascorsi fuori dal carcere è superiore a cinque anni.

In seguito al rigetto della sua domanda di carta di soggiorno permanente, il sig. Onuekwere ha adito l'Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), London (Regno Unito). Tale giudice ha chiesto alla Corte di giustizia se i periodi di detenzione e i periodi di durata inferiore a cinque anni precedenti e successivi alla detenzione di un richiedente possano essere presi in considerazione ai fini dell'acquisizione di un titolo di soggiorno permanente.

La Corte ha ricordato in primo luogo che un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell'Unione che ha esercitato il suo diritto di libera circolazione e di soggiorno, può computare, ai fini dell'acquisizione di un diritto di soggiorno permanente, soltanto i periodi trascorsi assieme a tale cittadino. Di conseguenza, i periodi durante i quali egli non ha soggiornato assieme a tale cittadino a causa della sua detenzione nello Stato membro ospitante non possono essere presi in considerazione a tal fine.

La Corte constata peraltro che il legislatore dell'Unione ha fatto dipendere l'ottenimento del diritto di soggiorno permanente dall'integrazione dell'interessato nello Stato membro ospitante. Orbene, tale integrazione è basata non soltanto su elementi spaziali e temporali, ma anche su elementi qualitativi relativi al grado di integrazione nello Stato membro ospitante. Il fatto che il giudice nazionale abbia inflitto una pena detentiva senza sospensione dimostra il mancato rispetto, da parte dell'interessato, dei valori espressi dalla società dello Stato membro ospitante nel diritto penale di quest'ultimo. Pertanto, prendere in considerazione i periodi di detenzione ai fini dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente sarebbe manifestamente in contrasto con l'obiettivo perseguito dalla direttiva con la creazione di tale diritto di soggiorno.

Infine, per le stesse ragioni, la Corte dichiara che la continuità del soggiorno di cinque anni è interrotta dai periodi di detenzione nello Stato membro ospitante. Di conseguenza, i periodi precedenti e successivi ai periodi di detenzione non possono essere sommati per raggiungere il periodo minimo di cinque anni necessario per ottenere un titolo di soggiorno permanente.

Nella sentenza C-400/12, si trattava del caso di una cittadina portoghese che soggiorna dal 1998 nel Regno Unito, dove ha acquisito il diritto di soggiorno permanente nel 2003. Nel 2009 è stata condannata dai giudici britannici a 21 mesi di carcere per maltrattamenti nei confronti di uno dei figli. Inoltre, nel periodo in cui si trovava in carcere, le autorità britanniche hanno disposto la sua espulsione dal territorio del Regno Unito per ragioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

La signora ha impugnato la decisione di espulsione dinanzi ai giudici britannici, sostenendo che, avendo soggiornato per più di dieci anni nel Regno Unito, doveva beneficiare del livello di protezione più elevato che il diritto dell'Unione riserva ai cittadini europei in materia di allontanamento. L'Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), London, chiamato a dirimere la controversia, ha chiesto alla Corte se, nonostante la detenzione, la sig. G. possa beneficiare di tale protezione rafforzata contro l'allontanamento.

Nella sua sentenza odierna, la Corte constata in primo luogo che, contrariamente al periodo richiesto per l'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, che inizia con il soggiorno legale della persona interessata nello Stato membro ospitante, il periodo di soggiorno di dieci anni richiesto per la concessione della protezione rafforzata contro l'allontanamento dev'essere calcolato a ritroso, a partire dalla data della decisione di allontanamento di tale persona. La Corte rileva inoltre che tale periodo di soggiorno dev'essere, in linea di principio, continuativo.

In secondo luogo, per quanto concerne il rapporto tra l'integrazione di una persona nella società dello Stato membro ospitante e la sua detenzione, la Corte dichiara che, per le stesse ragioni avanzate nella sentenza C-378/12, i periodi di detenzione non possono essere presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di soggiorno di dieci anni.

Infine, la Corte constata che i periodi di detenzione interrompono, di massima, la continuità del soggiorno necessaria per la concessione della protezione rafforzata. La Corte ricorda tuttavia che, al fine di stabilire entro quali limiti la discontinuità del soggiorno impedisca all'interessato di beneficiare della protezione rafforzata, occorre procedere ad una valutazione complessiva della sua situazione. In occasione di tale valutazione complessiva, richiesta per stabilire se i legami

d'integrazione tra l'interessato e lo Stato membro ospitante siano stati interrotti, le autorità nazionali possono tenere conto degli aspetti pertinenti della sua detenzione. Allo stesso modo, nell'ambito di tale valutazione complessiva, le autorità nazionali possono prendere in considerazione la circostanza che la persona interessata, come la sig. G., abbia soggiornato nello Stato membro ospitante durante i dieci anni precedenti la sua detenzione.

Sul tema per una rassegna della giurisprudenza della Corte sul diritto di residenza dei familiari di cittadini dei Paesi Membri v. [Bettina Maurer-Kober, Austrian Supreme Administrative Court, Right of residence for third-country family members of Union citizens who have not exercised their right of freedom of movement. Overview of the CJEU's relevant jurisprudence](#) nella sezione del sito Ufficio studi, pubblicazioni in lingua.

Unione europea, Circolazione delle persone - cittadini di Stati terzi, asilo, immigrazione.

Corte di giustizia, Quarta Sezione, 16 gennaio 2014 nella causa C 423/12.

L'articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che non consente ad uno Stato membro di esigere che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il discendente diretto di età pari o superiore a 21 anni dimostri, per poter essere considerato a carico e rientrare, quindi, nella nozione di «familiare» contenuta in tale disposizione, di avere inutilmente tentato di trovare un lavoro o di ricevere un aiuto per il proprio sostentamento dalle autorità del suo paese d'origine e/o di aver tentato con ogni altro mezzo di garantire il proprio sostentamento.

L'articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che il fatto che un familiare sia considerato, alla luce di circostanze personali quali l'età, le qualifiche professionali e lo stato di salute, dotato di ragionevoli possibilità di trovare un lavoro e, inoltre, intenda lavorare nello Stato membro ospitante resta irrilevante ai fini dell'interpretazione della condizione di essere «a carico», prevista da detta disposizione.

[Link al testo della sentenza C-423/12](#)

Per che un discendente di età superiore a 21 anni sia considerato “familiare a carico” non rileva la circostanza che sussistano ragionevoli possibilità che il familiare trovi un lavoro.

Il diritto dell'Unione ha esteso il diritto di tutti i cittadini dell'Unione di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri ai rispettivi familiari, a prescindere dalla loro nazionalità. Sono considerati familiari, tra gli altri, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni che siano a carico del cittadino dell'Unione.

Nel caso in esame si tratta del caso di una cittadina delle Filippine, che era stata affidata all'età di tre anni alla nonna materna, in quanto la madre si era stabilita in Germania per ivi svolgere attività lavorativa, ottenendo poi la cittadinanza tedesca. Successivamente, la madre si era stabilita in Svezia con un cittadino norvegese con il quale poi si è sposata nel 2011.

Nel 2011 la figlia ha chiesto un permesso di soggiorno in Svezia in qualità di familiare della madre, dichiarando di essere a suo carico. La domanda è stata respinta in base al rilievo che ella non aveva

dimostrato di essere a carico della madre, ma per contro, essa avrebbe dimostrato di essersi diplomata nel proprio paese d'origine e di aver ivi compiuto tirocini. Per tutta la sua infanzia e adolescenza sarebbe stata peraltro a carico della nonna materna.

Il Migrationsöverdomstolen (Corte di appello amministrativa di Stoccolma competente in materia di immigrazione), dinanzi al quale il procedimento è attualmente pendente, ha chiesto alla Corte di giustizia se uno Stato membro possa esigere che un discendente diretto, di età pari o superiore a 21 anni, debba dimostrare, per poter essere considerato a carico e ricadere, dunque, nella definizione di «familiare», di avere inutilmente tentato di trovare un'occupazione o di ricevere un aiuto al sostentamento presso le autorità del proprio paese di origine e/o di aver tentato con ogni altro mezzo di garantire il proprio sostentamento. Il giudice del rinvio chiede parimenti se, ai fini dell'interpretazione del requisito di essere «a carico», assuma rilievo il fatto che un familiare sia ritenuto in possesso di ragionevoli possibilità di trovare un'occupazione e intenda svolgere attività lavorativa nello Stato membro ospitante.

Nella sentenza in commento, la Corte ricorda che, affinché il discendente diretto di un cittadino dell'Unione, di età pari o superiore a 21 anni, possa essere considerato «a carico» del medesimo, deve essere dimostrata l'esistenza di una reale situazione di dipendenza. Ai fini dell'accertamento di tale dipendenza, lo Stato membro ospitante deve valutare se, alla luce delle sue condizioni economiche e sociali, tale discendente non sia in grado di sopperire ai propri bisogni essenziali. La necessità di sostegno materiale deve sussistere nello Stato d'origine o di provenienza del discendente stesso nel momento in cui questi chiede di ricongiungersi con detto cittadino. Per contro, non è necessario stabilire quali siano le ragioni di tale dipendenza e, quindi, del ricorso a tale sostegno.

Orbene, il fatto che un cittadino dell'Unione effettui regolarmente, per un periodo considerevole, il versamento di somme di denaro al discendente, necessarie a quest'ultimo per sopperire ai suoi bisogni essenziali nello Stato d'origine, è idoneo a dimostrare la sussistenza di una situazione di dipendenza reale del discendente medesimo rispetto a detto cittadino. Non si può esigere dal discendente di fornire l'ulteriore prova di aver inutilmente tentato di trovare un'occupazione o di ricevere un aiuto al sostentamento dalle autorità del paese d'origine e/o di aver tentato con ogni altro mezzo di assicurare il proprio sostentamento.

Infatti, il requisito di una siffatta prova supplementare, non facile da effettuarsi nella pratica, è rende eccessivamente difficile per il discendente medesimo di beneficiare del diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante. Del resto, non è escluso che tale requisito implichi la necessità di effettuare passi più complessi, quali il tentativo di ottenere differenti attestazioni che certifichino di non aver trovato alcuna occupazione e di non aver ottenuto alcun assegno socio assistenziale rispetto all'azione consistente nell'ottenimento di un documento, da parte dell'autorità competente dello Stato d'origine o di provenienza, che attesti l'esistenza di una situazione di dipendenza, con riguardo alla quale la Corte ha già avuto modo di dichiarare che tale documento non può costituire condizione per il rilascio del titolo di soggiorno.

La Corte conclude, quindi, che il diritto dell'Unione non consente ad uno Stato membro di esigere che il discendente diretto di età pari o superiore a 21 anni, dimostri, per poter essere considerato a carico e rientrare, quindi, nella nozione di «familiare» di un cittadino dell'Unione, di aver inutilmente tentato di trovare un'occupazione o di ricevere un aiuto per il proprio sostentamento dalle autorità del proprio paese d'origine e/o di aver tentato con ogni altro mezzo di garantire il proprio sostentamento.

La Corte aggiunge che la situazione di dipendenza deve sussistere, nel paese di provenienza del familiare interessato, nel momento in cui chiede il ricongiungimento con il cittadino dell'Unione di cui sia a carico. Il fatto che un familiare sia considerato, alla luce di circostanze personali quali l'età, le qualifiche professionali e lo stato di salute, dotato di ragionevoli possibilità di trovare un'occupazione e, inoltre, intenda lavorare nello Stato membro ospitante resta irrilevante ai fini dell'interpretazione del requisito di essere «a carico».